



Le notizie sotto il riflettore... in breve

Breve storia del meccanismo di rivalutazione delle pensioni



A beneficio di una maggiore comprensione della questione relativa alla recente revisione del sistema di perequazione delle pensioni, appare opportuno precisare che dal 1996 è in vigore un meccanismo che, in linea generale, prevede l'indicizzazione piena solo per le quote di pensioni più basse e una indicizzazione parziale per le quote di pensioni superiori.

Senza andare troppo indietro nel tempo, il riferimento più recente è costituito dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001), con il quale è stato disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo

il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cioè, sulla base dell'importo complessivo dei trattamenti per ogni singolo beneficiario:

- nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo Inps;
- nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo

Successivamente, il decreto legge numero 201/2011 (convertito nella legge numero 214/2011 cd. Fornero) tra le altre cose, bloccava il meccanismo di rivalutazione automatica delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo Inps per gli anni 2012 e 2013, senza prevedere per il futuro alcuna modalità di recupero. Tuttavia, la Corte costituzionale, con la sentenza numero 70 del 30 aprile 2015 dichiarava l'incostituzionalità dell'articolo 24, comma 25, della legge Fornero.

Dopo la sentenza della Consulta, il Governo ha previsto, con il decreto legge numero 65 del 21 maggio 2015 (Decreto Poletti), rimborsi solo parziali e limitati esclusivamente ad alcune categorie di pensionati, ovvero a quelli beneficiari di importo da tre a sei volte il minimo della pensione sociale.

In particolare, per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione dei trattamenti pensionistici riconosciuta è stata del 100% solo per le pensioni di importo sino a tre volte il trattamento minimo Inps, mentre è stata del 40%, del 20% o del 10% per quelle di importo compreso, rispettivamente, tra triplo e il quadruplo, tra il quadruplo e il quintuplo e tra il quintuplo e il sestuplo del trattamento minimo Inps.

Per gli anni successivi, poi, il decreto legge ha reinserito la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici riducendone comunque l'importo.

A fronte di questo riconoscimento solo parziale, sono stati presentati numerosi ricorsi innanzi alle magistrature Ordinaria, amministrativa e contabile.

Detti ricorsi hanno prodotto diverse ordinanze di rimessione aventi ad oggetto la legittimità del meccanismo perequativo introdotto dal D.L. n. 65 del 2015, (Corte dei Conti –Sezione giur. Emilia Romagna ord. n. 27/16/C del 10 marzo 2016; Tribunale di Brescia, ord. n. 188/2016 dell'8 febbraio 2016; Tribunale di Palermo, ord. n. 36/2016 del 22 gennaio 2016; Tribunale di Milano, ord. n. 124/2016 del 30 aprile 2016; Tribunale di Genova, ord. n. 582 del 9 agosto 2016).

Tuttavia, la Corte Costituzionale, con la sentenza 250/2017, ha ritenuto costituzionalmente corretto il decreto Poletti, ribadendo che con la norma sul blocco della perequazione delle pensioni il legislatore ha bilanciato,

nel corretto esercizio della sua discrezionalità, le esigenze finanziarie e l'interesse dei pensionati, tutelandone il potere di acquisto attraverso l'attuazione dei principi di adeguatezza e di proporzionalità.

Successivamente, con l'ordinanza 96/2018, la stessa Corte ha ritenuto, altresì, legittima la mancata rivalutazione delle pensioni superiori a sei volte il minimo, in relazione ad un ricorso che chiedeva di considerare altrettanto illegittimo il mancato adeguamento di queste pensioni, previsto dal combinato delle tre leggi sopra citate, lamentando una riduzione del potere d'acquisto pari al 5,78% nel biennio 2012/2013 e del 6,94% nel triennio 2012/2014.

In quest'ultimo provvedimento la Corte Costituzionale ha ribadito di ritenere non irragionevole la scelta di riconoscere la perequazione in misure percentuali decrescenti all'aumentare dell'importo complessivo del trattamento pensionistico, sino a escluderla per i trattamenti superiori a sei volte il minimo INPS, destinando, così, le limitate risorse finanziarie disponibili, in via prioritaria, alle categorie di pensionati con i trattamenti più bassi.

Ciò premesso gli effetti del blocco sono cessati nel 2017, anno a decorrere dal quale, sulla base della normativa in vigore e in assenza di ulteriori interventi legislativi, veniva ripristinato il meccanismo di rivalutazione automatica previsto dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

- 100%, per le pensioni di importo inferiore a tre volte il trattamento minimo;
- 90%, per gli assegni di importo compreso tra 3 e 5 volte il trattamento minimo;
- 75%, per i trattamenti superiori a 5 volte il minimo.

Tuttavia, nell'arco del 2017, non si è avuta, comunque, alcuna rivalutazione delle pensioni a causa dell'inflazione negativa e della mancata variazione di valore, in positivo, dell'incremento INSTAT.

Cessati gli effetti della stagnazione, dal 1° gennaio 2018 i trattamenti pensionistici superiori al minimo sono tornati ad essere indicizzati all'inflazione secondo la disciplina antecedente alla Legge Fornero.

Oggi con la legge di bilancio, appena approvata dal Parlamento, ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il Governo ha tagliato nuovamente, per il triennio 2019-2021, le percentuali di rivalutazione dei trattamenti pensionistici superiori a 3 volte il minimo inps.

Tre volte il minimo significa 1.500 euro lordi al mese, ovvero 1.200 euro netti. Fino a 5 volte significa 3.000 euro lordi, ovvero un assegno di 2.400-2.500 netti al mese.

La misura vale complessivamente 3.3 miliardi di euro di risparmi di spesa.

Sul precedente numero di questo notiziario abbiamo pubblicato delle tabelle dalle quali si ricava un quadro completo ed esaustivo del meccanismo di perequazione delle pensioni che dovrebbe applicarsi per tutto il triennio 2019 – 2021.

Per il mese di gennaio 2019 i nostri pensionati avranno la pensione interamente rivalutata (nella misura dell'1,1 % come previsto dalla circolare INPS nr. 122 del 27 dicembre 2018) poiché l'INPS, nelle more dell'approvazione della legge di Bilancio, ha corrisposto l'intera perequazione ai sensi del DM 275/2018.

Con la rata del prossimo mese di febbraio, in applicazione della normativa prevista dalla legge di stabilità 2019, verrà applicata la decurtazione dell'indicizzazione e sarà effettuato il recupero delle somme corrisposte, in più, a gennaio, mediante conguaglio.

Concorso per Agenti: emendamento per scorrimento graduatoria

Al fine di rispondere alle migliaia di richieste che stanno pervenendo in ordine alla presentazione dell'emendamento da noi richiesto per poter scorrere la graduatoria del concorso pubblico per 1148 Agenti (di cui 893 riservati ai giovani che non hanno prestato servizio militare come VFB), indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della P.S. in data 18.5.2017, comunichiamo quanto segue:

l'emendamento richiesto dal SIULP al Ministro Salvini al fine di poter effettuare lo scorrimento della graduatoria del concorso precedente, anche in deroga ai nuovi e più rigorosi requisiti introdotti dal riordino delle carriere e dei ruoli in relazione all'età anagrafica e al titolo di studio, è stato presentato nel provvedimento di conversione in legge del decreto legge sulla competitività che, come noto, dovrà essere approvato entro metà del prossimo mese di febbraio.

L'emendamento consentirà l'assunzione di circa 1850 Agenti. Tale numero è comprensivo della copertura al cento per cento del turn over verificatosi al 31.12.2018 e delle assunzioni straordinarie previste, da un lato, dalle assunzioni già autorizzate in esercizi precedenti e non ancora realizzate, e, dall'altro lato, di ulteriori 589 unità, di cui n. 389 previste dalla lettera a) del comma 381 della L. n. 145 del 30.12.2018 (legge di stabilità per l'anno 2019), mentre le restanti 200 sono quelle fissate dalle disposizioni di cui alla lettera b) dell'articolo 1, comma 287, della L. 27.12.2017, nr. 205 (legge di stabilità per l'anno 2018).

Premesso quanto sopra, il SIULP continua la sua opera di sprono e di vigilanza affinché nell'approvazione del provvedimento di conversione del richiamato decreto sulla competitività il predetto emendamento trovi approvazione per consentire lo scorrimento della richiamata graduatoria.

Allo stato attuale, essendo i posti riservati ai giovani provenienti dal servizio militare sottoposto all'approvazione delle Forze Armate, tale scorrimento non riguarda la graduatoria per gli idonei non vincitori dei posti riservati ai VFP.

In merito a questo ultimo punto è in corso un'azione da parte del SIULP per verificare ogni possibilità di reperire ulteriori fondi che possano garantire anche l'assunzione di questi giovani.

Manovra 2019, pacchetto famiglia: ecco le misure per mamme e papà

La manovra finanziaria 2019 appena approvata dal Parlamento presenta al suo interno un pacchetto famiglia, ovvero una serie di misure dedicate ai nuclei familiari con figli piccoli e neonati.

Le novità vanno dal nuovo congedo obbligatorio per i papà, all'aumento del bonus nido, dalle modifiche al congedo di maternità obbligatorio alle agevolazioni per le lavoratrici madri che vogliono accedere allo smart working.

Ma andiamo con ordine e vediamo quali sono le novità per mamme e papà contenute nella legge di bilancio 2019 approvata in via definitiva il 29 dicembre scorso.

Congedo di Maternità obbligatorio

Dal prossimo anno vi sarà una nuova possibilità per le lavoratrici in attesa. Questa novità consiste in una modifica al periodo di fruizione dei 5 mesi di congedo di maternità obbligatorio.

Le mamme potranno infatti rimanere al lavoro fino alla data del parto, e godere poi del congedo di maternità di 5 mesi a partire da questa data. Fino ad oggi, lo ricordiamo, il congedo obbligatorio andava dai 2 mesi precedenti alla data presunta del parto e fino ai 3 mesi del neonato.

La madre poteva altresì scegliere di rimanere al lavoro fino ad un mese prima della data presunta del parto e fino ai 4 mesi del bambino, ma solo con il consenso del medico del SSN.

Anche per stare al lavoro fino al nono mese e prendere la maternità obbligatoria fino ai 5 mesi del figlio, servirà il consenso del medico del Servizio Sanitario Nazionale, che deve attestare l'assenza di rischi per la salute di mamma e bambino.

Congedo papà obbligatorio

Il pacchetto famiglia contenuto nella legge di bilancio prevede che i neo papà lavoratori subordinati, potranno godere di 5 giorni congedo obbligatorio.

Si passa quindi dai 4 obbligatori + 1 facoltativo (in alternativa alla madre) ai 5 giorni di congedo papà obbligatorio da fruire entro i 5 mesi dal parto.

Bonus asilo nido 2019

Dal nuovo anno questa importante misura per il sostegno del reddito delle famiglie che iscrivono il proprio figlio agli asili nido sia privati che pubblici, passerà infatti da 1000 a 1500 euro per il triennio 2019-2021.

Il bonus è utilizzabile anche per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini sotto i tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Bonus bebè

Prorogato il bonus bebè anche per il nuovo anno. Il contributo vale per tutto il 2019 ed è pari a 960 euro per il primo figlio; mentre sale del 20% dal secondo figlio in poi. Potrà essere richiesto dalle famiglie con Isee fino a 25mila euro, inoltre raddoppia per le famiglie con ISEE sotto i 7mila euro.

Smart working

Dall'anno prossimo le lavoratrici madri potranno accedere e richiedere in via prioritaria allo smart working o lavoro agile, ovvero al lavoro da casa, nei tre anni successivi al congedo di maternità. La stessa agevolazione potrà essere fruita sia dalla madre che dal padre per i figli disabili.

Altre misure

Il pacchetto famiglia contenuto nella manovra 2019 prevede altre misure riguardanti la famiglia. Queste sono:

- la possibilità di avere in concessione dallo Stato un terreno statale incolto, per le famiglie con almeno 3 figli;
- nuovi stanziamenti per gli incentivi sul welfare aziendale per la conciliazione vita-lavoro;
- aumento del fondo dedicato ai caregiver, ovvero per chi si prende cura di familiari non autosufficienti;
- incentivi per l'acquisto dei cosiddetti dispositivi anti-abbandono, ovvero dei seggiolini con allarmi per evitare di lasciare i bambini in auto.

Attribuzione in via sperimentale alle Commissioni mediche di verifica di Firenze e di Napoli della competenza per le visite collegiali

La Direzione Centrale di Sanità, il 2 gennaio 2019, ha emanato la circolare nr. 850A-A/25-11, integralmente pubblicata sul sito www.siuip.it, avente per oggetto:

Accordo ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - attribuzione in via sperimentale alle Commissioni mediche di verifica di Firenze e di Napoli della competenza per le visite collegiali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2004, nei confronti del personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza.

Tale provvedimento nasce in via sperimentale con l'intento di valutare la fattibilità di misure atte a ridurre gli attuali considerevoli carichi lavorativi gravanti sulle C.M.O. interforze, rendendone le relative attività più celeri ed efficaci, semplificando gli adempimenti e riducendo i tempi di svolgimento degli accertamenti sanitari, con significativi vantaggi per il personale dipendente interessato.

A decorrere, perciò, dal 15 gennaio 2019, i procedimenti per il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché gli accertamenti di idoneità al servizio, inidoneità ed altre forme di inabilità, non dipendenti da causa di servizio, ai fini del cambio di mansioni, della dispensa dal servizio e dell'eventuale conseguimento di trattamenti pensionistici, previsti dal citato d.P.R. n.461/2001 e riguardanti sia il personale della Polizia di Stato in servizio assegnato ad Uffici e Reparti dislocati in Toscana ed in Campania sia il personale collocato in quiescenza residente nelle suddette Regioni, sono demandati alle Commissioni mediche di verifica del M.E.F. con sede a Firenze e a Napoli.

Il verbale deve contenere gli estremi del decreto prefettizio che ha autorizzato l'uso dell'autovelox fisso e la contestazione differita



Lo ha stabilito a chiare lettere la Cassazione con l'ordinanza n. 24214 dello scorso 4 ottobre. Precisando che la mancanza degli estremi non è solo una irregolarità formale ma un vizio di motivazione dell'atto che ne fa scattare la nullità.

Il giudice ordinario può disapplicare il decreto prefettizio che autorizza l'installazione di autovelox fissi con controllo da remoto sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento, ma solo per questioni formali. Resta quindi insindacabile la discrezionalità del prefetto nell'individuare i tratti dove il controllo automatico è opportuno, pur sulla base dei requisiti previsti per legge (incidentalità, presenza di curve e pendenze, assenza di spazi per fermare subito i trasgressori). Lo chiariscono due recenti sentenze, depositate il 4 e il 24

ottobre dalla Cassazione. Ma restano situazioni in cui il confine tra le questioni formali e la discrezionalità non è così netto.

Secondo la sentenza 26990/2018, il giudice di pace può valutare se ci sono le caratteristiche "minime" della strada in base alla definizione dal Codice della strada ed eventualmente potrà annullare la multa, disapplicando il provvedimento presupposto (cioè il decreto prefettizio). L'articolo 4 del DI 121/2002 consente infatti di installare autovelox fissi non presidiati da agenti o comunque di derogare sempre all'obbligo di contestazione immediata dell'infrazione senza neanche motivare nel verbale perché è stata impossibile solo sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, mentre sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento la scelta dei tratti spetta al prefetto. E spesso si pone il problema di capire se una strada extraurbana ha davvero i requisiti per essere classificata principale e se una urbana sia davvero di scorrimento (senza contare che dalla classificazione deriva anche il limite di velocità fissato su quella strada).

Talvolta l'eventuale illegittimità è evidente: ci sono stati Comuni che non hanno rispettato nemmeno la condizione più semplice per rientrare nella definizione di strada urbana di scorrimento, cioè l'esistenza di carreggiate separate. Nel caso della sentenza 26990, gli incroci a raso non erano tutti semaforizzati come richiede l'articolo 2 del Codice. In casi del genere, la Corte propende per la disapplicazione da parte del giudice.

Ma ci sono altri requisiti che lasciano spazio a interpretazioni. E qui la sentenza 26978/2018 stringe le maglie sui poteri dei giudici di pace, limitando il potere di disapplicazione ai vizi di legittimità. In breve, il giudice può verificare l'iter di emanazione del provvedimento, che passa ad esempio dalla consultazione di Polizia stradale ed ente proprietario della strada, ma rientra nella discrezionalità del prefetto valutare una serie di elementi ulteriori, come le esigenze di traffico o la pericolosità della strada.

Restano però situazioni a cavallo tra la valutazione di legittimità e quella di discrezionalità. Come quelle di strade che hanno i requisiti di extraurbana principale o di urbana di scorrimento solo per un brevissimo tratto (si veda Il Sole 24 Ore del 3 maggio 2016 su una sentenza del Tribunale di Firenze che ammise i controlli automatici anche in una situazione del genere). Sono questioni ancora controverse, da decidere caso per caso.

In quest'ottica, occorre consentire al conducente di esercitare il diritto di difesa.

Demansionamento del lavoratore e danno biologico

Interessante decisione della Suprema Corte su un caso di demansionamento del lavoratore, onere della prova e risarcimento del danno. Si tratta della sentenza n. 17365/2018 emessa in relazione a un caso di demansionamento e atti vessatori nei confronti di un lavoratore a cui è stata riconosciuta causalmente collegata la patologia insorta con conseguente liquidazione del danno biologico permanente.

La vicenda di fatto ha visto una società datrice di lavoro impugnare in Cassazione la sentenza, resa in Appello, che l'aveva condannata al risarcimento in favore di un proprio dipendente del danno patrimoniale correlato al demansionamento e del danno non patrimoniale a titolo di danno biologico permanente dipendente dal demansionamento e dalle discriminazioni subite dal lavoratore.

La condanna prevedeva, altresì, l'obbligo di reintegrare il lavoratore nelle mansioni e negli orari di lavoro originari.

Nei fatti il lavoratore, assunto originariamente come manutentore elettrico, veniva adibito a mansioni semplicemente manuali ed escluso dalla turnazione delle manutenzioni. Lamentava, inoltre, un immotivato e drastico mutamento dell'orario di lavoro che prevedeva 6 ore di pausa, ma che gli impediva di recarsi a casa in quanto molto distante dal luogo di lavoro.

La decisione di Merito impugnata evidenziava sia nel mutamento dell'orario di lavoro, sia nel demansionamento, una condotta illegittima datoriale e, pur tenendo in considerazione il potere imprenditoriale dell'organizzazione del lavoro, stigmatizzava la carenza di giustificazioni da parte del datore di lavoro anche in considerazione del fatto che le modifiche degli orari e l'inserimento di una pausa giornaliera di 6 ore avessero riguardato un solo dipendente.

In particolare la decisione poneva in risalto che l'assegnazione al lavoratore di una pausa di 6 ore - con impossibilità per lo stesso di recarsi a casa - si palesava in una preclusione assoluta di ogni altra attività per il lavoratore.

Demansionamento e discriminazione nell'assegnazione degli orari di servizio causavano una patologia, che in corso di causa veniva dal C.T.U. ancorata causalmente al mutamento delle condizioni di lavoro.

I Giudici della Cassazione confermavano la decisione di merito richiamando la pronuncia n. 1169 del gennaio 2018 secondo cui "quando un lavoratore invoca un demansionamento riconducibile a inesatto adempimento degli obblighi del datore è costui che ha l'onere di provare l'esatto adempimento di cui all'art. 2103 c.c.

Il datore di lavoro deve dimostrare la mancanza assoluta del demansionamento lamentato dal lavoratore, oppure deve dimostrare che tale demansionamento fosse giustificato da motivi aziendali o disciplinari, oppure a causa di una impossibilità della prestazione lavorativa a lui non imputabile.

Viene dunque evidenziata la mancata dimostrazione da parte della società di compiti coerenti con il bagaglio tecnico del lavoratore che veniva destinato a incombenze lavorative totalmente generiche e prive di attinenza con quelle precedentemente svolte.

Per quanto concerne la quantificazione del danno gli Ermellini riconoscono che la Corte territoriale ha correttamente applicato i criteri giuridici e allo scopo richiama la pronuncia n. 330 del gennaio 2018 la quale ha statuito in tema di demansionamento "che il giudice di merito può desumere l'esistenza del danno anche determinandone l'entità in via equitativa basandosi sulla qualità e quantità dell'esperienza lavorativa pregressa del lavoratore e all'esito finale della dequalificazione".

Dialettica politica e libertà di partecipazione all'attività politica

L'aver partecipato a discussioni in materia politica senza coinvolgere in alcun modo l'Amministrazione di appartenenza, rientra nell'ambito della legittima esplicazione delle libertà politiche fondamentali che l'attuale ordinamento costituzionale consente, entro certi limiti, anche ai componenti delle Forze dell'ordine.

Il principio è affermato nella Sentenza N. 06407/2018 resa il 20 settembre 2018 con cui la quarta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l'appello del Ministero dell'Interno contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna – Sede di Bologna, Sezione I, n. 870 del 19 ottobre 2016, che aveva annullato la sanzione disciplinare della deplorazione ed il conseguente trasferimento per incompatibilità ambientale comminati ad un Ispettore capo della Polizia di Stato, all'epoca in servizio presso la Questura di Rimini, "per aver partecipato a discussioni in materia politica in violazione dell'art. 81 l. n. 121 del 1981".

I giudici del Consiglio di Stato hanno considerato corrette le considerazioni in fatto contenute nella sentenza di primo grado, concludendo in diritto che le condotte poste in essere dal dipendente e valorizzate dai provvedimenti impugnati non fossero, per quanto in atti, sussumibili entro il disposto dell'art. 81 l. n. 121 del 1981", anche alla luce delle traiettorie interpretative recate, in materia affine (cfr. C. di S. Sezione IV n. 5845 del 12 dicembre 2017).

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, infatti, gli incontri avuti con terzi soggetti si sono svolti al di fuori degli uffici dell'Amministrazione di appartenenza; non consta che fossero aperti a soggetti diversi dagli interlocutori né, comunque, che il relativo contenuto fosse destinato alla successiva propalazione al pubblico; le conversazioni svolte sui social network sono state operate su un profilo facebook che non consta fosse apertamente e chiaramente riconducibile all'interessato e che, oltretutto, era configurato in modalità privata.

In sostanza, le attività de quibus non hanno coinvolto in alcun modo l'Amministrazione di appartenenza e, al contrario, si collocano nell'ambito della legittima esplicazione delle libertà politiche fondamentali che l'attuale ordinamento costituzionale consente, entro certi limiti (nella specie non superati), anche ai componenti delle Forze dell'ordine.

Luce e gas: “maggior tutela” sino al 2020

Per effetto del decreto Milleproroghe, la liberalizzazione per le tariffe di luce e gas è rinviata al 2020.

I consumatori avranno ancora un anno in più per usufruire delle tariffe luce e gas stabilite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera). Slitterà di un anno, ossia dal 1° luglio 2019 al 1° luglio 2020, la fine del regime di maggior tutela nel settore del gas naturale e dell'energia elettrica.

La ratio del rinvio è da ricondurre alla necessità di procedere ad una riforma che possa coniugare migliori prezzi per gli utenti e trasparenza nelle tariffe.

A fare da sfondo un grave ritardo nel processo di implementazione della riforma e i tentennamenti sulla chiusura d'ufficio dei prezzi tutelati.

Per due anni le tariffe continueranno ad essere stabilite ogni tre mesi dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in base alle quotazioni internazionali degli idrocarburi. Poi dal 2020 si passerà definitivamente a quello libero.

Questo periodo di tempo concesso dal Parlamento dovrebbe essere utilizzato per migliorare le condizioni per la realizzazione di un sistema competitivo che sia in grado di coniugare migliori prezzi per il consumatore, con sicurezza e tranquillità delle famiglie, con contratti luce e gas chiari, trasparenti e senza condizioni vessatorie nei loro confronti».



WebApp SIULP

I Codici fondamentali a portata di click
sempre aggiornati
Perché se pensi in grande, pensi Siulp

GRATUITA
AGLI ISCRITTI SIULP

Compatibile
IOS e Android

LaTribuna

Per richiedere le credenziali di accesso alla Webapp occorre inviare una richiesta di pre-adesione compilando il modulo appositamente creato sul sito

www.siulp.it



tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 1/2019 del 5 Gennaio 2019

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 445213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati